

Codice DB1410

D.D. 29 gennaio 2014, n. 174

R.D. 523/1904 - P.I. n. 5357- Attraversamento aereo acquedotto (sanatoria) sul torrente Riddone in Comune di Alba. Richiedente: TECNOEDIL S.p.A. - Alba.

In data 11/12/2013 la società TECNOEDIL S.p.A., con sede in Alba, via Vivaro 2 ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per il mantenimento dell'attraversamento aereo dell'acquedotto, staffato al ponte della S.P.10, sul torrente Riddone, in comune di Alba (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Sergio Sordo di Alba, in base ai quali è previsto il mantenimento dell'opera di che trattasi.

La domanda unitamente agli elaborati progettuali è stata pubblicata presso il Comune di Alba per un periodo di quindici giorni consecutivi, dal 01/01/2014 al 15/01/2014 compreso, senza seguito di opposizioni e/o osservazioni.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'attraversamento aereo è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Riddone.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, in sanatoria, la società TECNOEDIL S.p.A., con sede in Alba, via Vivaro 2, al mantenimento dell'attraversamento aereo con condotta in polietilene (acquedotto) staffata al ponte della S.P.10 sul torrente Riddone, in comune di Alba (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il mantenimento dell'attraversamento aereo è condizionato dal conseguimento del formale atto di concessione;

- l'attraversamento dovrà essere mantenuto come illustrato negli elaborati grafici e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'attraversamento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'attraversamento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno